

★ Le nuove istituzioni europee

Con l'introduzione del trattato di Lisbona e la conseguente soppressione dei tre pilastri dell'Unione Europea il quadro istituzionale di quest'ultima si semplifica notevolmente. A tale proposito l'art. 17 del TUE afferma che l'Unione dispone di un **unico quadro istituzionale** che mira a perseguire i suoi fini, interessi ed obiettivi. L'Unione quindi non dispone più di istituzioni presenti solo in uno dei pilastri (come era il caso del Consiglio Europeo nel secondo pilastro) o che possano incontrare dei limiti in ragione dei pilastri e non di specifiche esigenze. Al contrario l'art 13 elenca in maniera unitaria i principali organi ed istituzioni europee che sono:

- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio,
- la Commissione europea,
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,
- la Banca centrale europea,
- la Corte dei conti.

Il secondo comma dell' art 13 prevede inoltre che “ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione”.

Nel quarto comma trovano infine menzione sotto forma di istituzioni con funzione consultiva il **Comitato delle Regioni** ed il **Comitato Economico e Sociale**. Entrambe hanno il compito di assistere il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nell'esercizio delle loro funzioni.

★ LA COMMISSIONE EUROPEA

Tra le istituzioni europee la Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea ed è quella che più delle altre possiede gli strumenti per rilanciare il processo d'integrazione dopo questi ultimi anni di stallo. Il nuovo trattato apporta modifiche sostanziali anche alla Commissione europea in particolare per quel che riguarda le competenze, la composizione e le modalità di designazione del presidente.

★ Le competenze

Il catalogo delle competenze della Commissione viene riscritto e ampliato. Secondo infatti il nuovo articolo 17 TUE che modifica l'attuale art. 211 del TCE si affida alla Commissione **“il compito di promuovere l'interesse generale dell'Unione, ossia gli obiettivi elencati nell'art. 3 del TUE, e la possibilità di adottare le iniziative appropriate a tal fine.”**

In particolare fra queste ultime la più importante riguarda il **diritto di iniziativa legislativa in via esclusiva**, salvo nelle ipotesi in cui i trattati dispongano diversamente come nel caso della PESC e della PESD.

Accanto al diritto di iniziativa legislativa diretto il trattato prevede anche ipotesi in cui la Commissione possa esercitare un **diritto di iniziativa legislativa indiretto**, ovvero nel caso in cui diversi soggetti possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa, fra questi:

- Il Parlamento Europeo (art. 225 TFUE)
- Il Consiglio (art. 241 TFUE)
- Un gruppo di cittadini (art. 11 TUE)

Per gli altri **atti giuridici** invece vale il discorso inverso, ovvero la Commissione ha il potere di emanarli esclusivamente nei casi previsti dal trattato, in particolare va ricordata la programmazione pluriennale dell'Unione finalizzata al raggiungimento di accordi interistituzionali.

Sono state infine ampliate le competenze della Commissione nel **settore della vigilanza**. Al rispetto del controllo dell'applicazione del trattato le nuove competenze prevedono la vigilanza sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Infine nel catalogo di competenze enunciate dall'art 17 rientrano:

- L'esecuzione del bilancio
- La gestione dei programmi comunitari
- L'esercizio di importanti funzioni di governo ed amministrazioni quali:
 - o Coordinamento
 - o Esecuzione
 - o Gestione
 - o Rappresentanza esterna dell'UE (con eccezione della PESC)

★ ▪ La composizione

La composizione della Commissione europea è stata oggetto di un lungo dibattito a partire dalle negoziazioni relative al trattato di Nizza nel 2000 nelle quali fu siglato l'accordo sull'allargamento ad est dell'Unione Europea. Un aumento considerevole dei paesi membri infatti avrebbe influenzato il grado di efficienza del collegio dei commissari. Secondo il principio *un commissario per paese membro* il collegio sarebbe cresciuto notevolmente per dimensione (passando da 15 a 25 membri) rendendo i lavori all'interno dello stesso molto più lenti e difficoltosi. Infatti il principio vigente della collegialità prevede che ogni decisione del collegio impegni allo stesso modo tutti i commissari che quindi devono trovare un consenso per ogni decisione o progetto di direttiva da proporre a Parlamento e Consiglio. Tutto ciò renderebbe auspicabile una diminuzione del numero dei commissari.

D'altra parte però bisogna non si può non considerare l'importante funzione di collegamento dei commissari con gli stati membri che hanno spesso la funzione di rendere più accettabili agli occhi della pubblica opinione le decisioni prese dall'esecutivo comunitario.

Al fine di trovare un equilibrio fra le due esigenze suesposte il protocollo firmato a Nizza prevedeva due soluzioni:

- 1) La prima soluzione in vigore dal 1 gennaio 2005 e valida dalla prima Commissione successiva a tale data prevede che la **Commissione sia composta da un numero di commissari pari al numero di stati membri**.
- 2) La seconda in vigore dal momento in cui l'Unione Europea raggiunga quota 27 stati membri (il che è successo il 1 gennaio 2007 con l'ingresso di Romania e Bulgaria) ed efficace dalla prima Commissione successiva a tale data, sancisce il **superamento del principio della parità fra stati membri e commissari** ed affida ad una decisione all'unanimità del Consiglio la fissazione del numero e dei criteri di scelta dei commissari. Tale decisione deve rispettare:
 - a. Il **principio di assoluta parità fra stati membri** con la conseguenza che *"lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due stati membri non può mai essere superiore ad uno"*
 - b. Il **criterio della molteplicità demografica e geografica** degli stati dell'Unione

L'art 17, 4° comma, del TUE rispetto a quanto stabilito a Nizza proroga di un altro mandato il principio di un commissario per stato membro procrastinando il superamento del principio di parità al 2014. Come riporta il 4° comma infatti "la Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti"

Il successivo 5° comma specifica la composizione della commissione a decorrere dal 2014 ed in particolare afferma che "a decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero."

Il sancito superamento del criterio della parità fra paesi membri e commissari viene accompagnato come previsto dall'accordo di Nizza da una serie di disposizioni atte al rispetto dei su citati principi di assoluta parità fra stati membri e della molteplicità demografica e geografica. Tra queste la previsione che i commissari verranno scelti in base ad un criterio di rotazione che tenga appunto conto dei principi enunciati.

Oltre al rispetto dei due principi la Dichiarazione 5 allegata al TUE al fine di evitare che stati membri privi di un loro commissario non fossero bene informati dei lavori all'interno della Commissione impegna la stessa a:

- "dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione"
- "prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche sociali ed economiche di tutti gli Stati Membri siano pienamente prese in considerazione anche con appropriate disposizioni organizzative".

★ Il procedimento di nomina

Il procedimento di **nomina del Presidente della Commissione** non si discosta da quanto previsto dal progetto di trattato costituzionale e prevede secondo l'art 17, paragrafo 7, del TUE che:

- 1) Tenuto conto delle elezioni del Parlamento Europeo
- 2) Il Consiglio europeo a maggioranza qualificata propone al PE un candidato alla carica di Presidente
- 3) Quest'ultimo viene quindi eletto dal Parlamento Europeo (a maggioranza dei membri che lo compongono) su proposta del Consiglio Europeo (a differenza di quanto previsto dall'attuale TCE secondo il quale il Presidente è designato dal Consiglio dei Ministri ed il Parlamento Europeo si limita ad approvare la designazione)

Da notare rispetto all'attuale procedura di nomina:

- La rilevanza degli esiti elettorali a cui fa esplicito riferimento il comma 7 -> politicizzazione della Commissione
- Rafforzamento della maggioranza necessaria in seno al PE è ora necessaria la maggioranza dei componenti che lo compongono e non più dei partecipanti al voto.

Il procedimento di **nomina dei singoli Commissari** differisce dall'attuale meccanismo ma in maniera meno evidente. Dal combinato dei commi 2 e 3, paragrafo 7 dell'art 17 del TUE si evince che:

- 1) Il Consiglio di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione.
- 2) Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.
- Ossia la scelta dei candidati membri della Commissione deve essere fatta sulla base dei seguenti requisiti:
 - o Doti di competenza generale
 - o Indipendenza (da intendersi come divieto di accettare istruzioni da governi o altri organismi)
 - o Impegno europeo (novità introdotta dal trattato)
- 3) Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo.
- 4) In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

Infine il paragrafo 8 dell'art 17 del TUE conclude **prevedendo esplicitamente la responsabilità collettiva della Commissione** dinanzi al Parlamento Europeo che sinora poteva ricavarsi solo implicitamente dal fatto che il Parlamento poteva votare la mozione di censura solo sull'intera Commissione e non per i singoli commissari. Il testo del nuovo articolo afferma invece che:

"La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 201 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione."

★ I poteri del Presidente della Commissione

Le competenze del Presidente della Commissione vengono modificate dal trattato di Lisbona nella direzione già individuata a Nizza ossia:

- affievolimento del principio di collegialità
- rafforzamento dell'autorità del Presidente

In particolare le disposizioni in materia prevedono che il presidente SENZA la necessaria approvazione da parte del Collegio possa:

- nominare i Vicepresidenti (ad eccezione dell'Alto Rappresentante)
- invitare i commissari a rassegnare le dimissioni
- modificare le competenze dei singoli commissari in corso di mandato

Aggiustamenti di mero carattere formale riguardano invece:

- il potere di definire gli orientamenti della Commissione
- il fatto che le funzioni attribuite ai commissari sono esercitate sotto la sua autorità

★ La nuova Commissione Barroso II: ruoli e competenze

Di seguito un utile schema riassuntivo della nuova Commissione Barroso (2010 -2014) con la suddivisione dei portafogli ai vari commissari e dei servizi di supporto agli stessi.

Portafoglio	Nome	Servizi
PRESIDENTE	Jose Manuel Barroso	Segretariato Generale (SG) Servizio Legale (LG) Bureau of European Policy Advisers (BEPA) Servizio Portavoce (SPP)
ALTO PRAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E PER LA POLITICA DI SICUREZZA VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Catherine Ashton	DG Relazioni Esterne (RELEX)
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	Dacian Ciolos	DG Agricoltura e Sviluppo Rurale (AGRI)
BUDGET, FINANZA E PROGRAMMAZIONE	Janusz Lewandowski	DG Budget (BUDG)
AZIONE PER IL CLIMA	Connie Hedegard	DG Azione per il clima (da allestire prima dell'estate 2010)
CONCORRENZA VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Joaquin Almunia	DG Concorrenza (COMP)
SVILUPPO	Andris Piebalgs	DG Sviluppo (DEV) Ufficio di cooperazione Europe Aid, sezione sviluppo (AIDCO)
AGENDA DIGITALE VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Neelie Kroes	DG Società dell'Informazione (INFOS) Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)
AFFARI ECONOMICI E MONETARI	Olli Rehn	DG Affari Economici e Monetari (ECFIN) EUROSTAT
EDUCAZIONE, CULTURA, MULTILINGUISMO E GIOVENTU'	Androulla Vassiliou	DG Educazione e Cultura (EAC) DG Traduzione (DGT) DG Interpretazione (SCIC) Centro traduzione dell'UE (CdT) Centro europeo per lo sviluppo della formazione (EIT)

		Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	Laszlo Andor	DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione (EMPL) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)
ENERGIA	Gunter Oettinger	DG Energia (da costituire al posto della DG Trasporti ed Energia) Euratom Supply Agency Agenzia Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione (EACI)
ALLARGAMENTO E POLITICA DI VICINATO	Stefan Fule	DG Allargamento (ELARG) DG Relazioni Esterne, unità allargamento (DG RELEX) Ufficio di Cooperazione Europe Aid (AIDCO)
AMBIENTE	Janez Potocnik	DG Ambiente (ENV) Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)
SALUTE E POLITICA DEI CONSUMATORI	John Dalli	DG Salute e Consumatori (SANCO) Ufficio per le varietà vegetali (CPVO) Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle Malattie (ECDC) Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) Agenzia europea per i medicinali (EACH)
AFFARI INTERNI	Cecilia Malmstrom	Direttorato B, C ed F della DG Giustizia, Libertà e Sicurezza (JLS) Agenzia europea per la gestione delle operazioni di cooperazione per le frontiere esterne (FRONTEX) Ufficio europeo per la polizia (EUROPOL) European Police College (CEPOL) Sistema Visti (VIS III) e sistema Schengen (SIS II) Centro europeo di monitoraggio delle droghe (EMCDDA)
IMPRESA E INDUSTRIA VICE PRESIDENTE COMMISSIONE	Antonio Tajani	DG Impresa e Industria (ENTR) Agenzia Europea per la Chimica (ECHA)
VICE PRESIDENTE PER LE RELAZIONI INTER ISTITUZIONALI E L'AMMINISTRAZIONE	Maros Sefcovic	Per le relazioni inter istituzionali il Vice Presidente avrà il supporto di: Segretariato Generale (SG) Per l'amministrazione il supporto di: DG Personale ed Amministrazione (ADMIN) DG Informatica (DIGIT) Ufficio per l'amministrazione ed i pagamento (PMO) Ufficio per le infrastrutture e la logistica Bruxelles (OIB) Ufficio per le infrastrutture e la logistica Lussemburgo (OIL) Ufficio per la selezione del personale (EPSO) Scuola europea per l'amministrazione (EAS)
MERCATO INTERNO E SERVIZI	Michel Barnier	DG Mercato Interno e Servizi (MARKT) Ufficio per l'armonizzazione ed il mercato interno (OHIM)
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AIUTO UMANITARIO	Rumiana Jeleva	DG Aiuto Umanitario (ECHO)
GIUSTIZIA, DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Viviane Reding	Direttorato A, D ed E della DG Giustizia, Libertà e Sicurezza (JLS) Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) Istituto europeo per le pari opportunità (EIGE) Unità per la cooperazione europea in materia giudiziaria

		(EUROJUST) DG Comunicazione (COMM) Ufficio pubblicazioni (OP)
PESCA E AFFARI MARITTIMI	Maria Damanaki	DG Affari Marittimi e Pesca (MARE) Agenzia comunitaria per il controllo della pesca (CGCA)
POLITICA REGIONALE	Johannes Hahn	DG Politica Regionale (REGIO)
RICERCA, INNOVAZIONE E SCIENZA	Maire Geoghegan – Quinn	DG Ricerca (RTD) Joint Research Centre (JRC) Consiglio europeo delle ricerche (ERC) Agenzia esecutiva della ricerca (REA) European Research Council Executive Agency (ERCEA)
TASSAZIONE E UNIONE DOGANALE, AUDIT E ANTIFRODE	Algirdas Semeta	Per tasse e unione doganale: DG Tassazione e Unione Doganale (TAXUD) Per Audit e Anti Frode: Servizio di audit interno (IAS) Ufficio europeo anti frode (OLAF)
COMMERCIO	Karel de Gucht	DG Commercio (TRADE)
TRASPORTI VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Siim Kallas	DG Trasporti (da creare al posto della DG Trasporti ed Energia) Agenzia europea per il trasporto ferroviario (ERA) Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) Agenzia europea per le Sicurezza marittima (EMSA) Agenzia esecutiva per la rete trans europea dei trasporti Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)

(fine III parte)